

Codice A1816B

D.D. 16 dicembre 2021, n. 3776

**DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNA637 (pertinenza) - Rinnovo Concessione demaniale (Rep. n. 2452 del 11/04/2013) per occupazione di pertinenza idraulica del Fiume Po (superficie complessiva mq. 9.995,00 - usi diversi) nel Comune di Saluzzo (CN) Richiedenti: Ditta Flli PIUMATTI S.n.c. con sede in Saluzzo (CN) - omissis**



**ATTO DD 3776/A1816B/2021**

**DEL 16/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNA637 (pertinenza) – Rinnovo Concessione demaniale (Rep. n. 2452 del 11/04/2013) per occupazione di pertinenza idraulica del Fiume Po (superficie complessiva mq. 9.995,00 – usi diversi) nel Comune di Saluzzo (CN)

Richiedenti: Ditta Flli PIUMATTI S.n.c. con sede in Saluzzo (CN) – *omissis*

Premesso che in data in data 17/04/2013 con D.D. n. 982/DB1410 è stata assentita alla Società Flli Piumatti S.n.c con sede in Saluzzo (CN) la Concessione demaniale Rep. n. 2452 del 11/04/2013 (*Registrata all’Agenzia delle Entrate il 11/04/2013 al n. 2073*) per l’occupazione di pertinenze del demanio idrico del fiume PO localizzate nel territorio comunale di Saluzzo ed individuate catastalmente nel medesimo Comune al F° 37 (*aree antistanti e coerenti con i mappali n.ri 77-78-79*);

Considerato che la durata della suddetta Concessione era stata stabilita per anni 9 con scadenza al 31/12/2021;

Vista la domanda di rinnovo presentata dalla Ditta Flli PIUMATTI in data 31/08/2021 (ns prot. n. 40181/A1816B) per il mantenimento dell’occupazione riferita al Disciplinare di Concessione richiamato in premessa che prevedeva la concessione in uso di una superficie complessiva di mq 9.995,00 di cui mq. 7.795 ad uso prato, mq. 1.000 ad uso pista d’accesso e mq. 1.200 per deposito inerti.

Vista la relazione firmata da Tecnico abilitato allegata all’istanza, nella quale si attesta che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi, del tipo d’uso e che non sono state apportate variazioni rispetto a quanto a suo tempo già concesso;

Tenuto conto che per quanto concerne la compatibilità idraulica, non essendo intervenute modifihe

a quanto già autorizzato, possa ritenersi valido il parere idraulico favorevole(ex RD 523/1904) rilasciato dall'AIPO- Ufficio Operativo di Torino - con nota P.I. n. 45754 del 19/02/2012 (TO-8651) e con nota n. 1807/2013 del 17/01/2013 dall'Ufficio Concessioni ed autorizzazioni AIPO di Parma;

Considerato che a seguito delle pubblicazioni presso l'albo pretorio del Comune di Saluzzo (CN) dal 19/10/2021 al 03/11/2021 cron. n. 1381 (ns. prot. 41685 /A1816B del 16/11/2021, e contestuale pubblicazione al BUR, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti;

Visto che il canone annuo dell'occupazione, ai sensi della L.R. N. 12/2004 e s.m.i. e della tabella A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. n. 206/A1801A del 24/01/2019 è stato determinato in € 2.110,00(*euro duemilacentodieci/00*);

Considerato che per quanto attiene il deposito cauzionale, determinato in € 4.220,00 (euro quattromiladuecentoventi/00) e corrispondente a due annualità del canone, occorre tener conto della cauzione dell'importo di € 1.933,00 già costituita alla stipula del Disciplinare di Concessione Rep.n. 2452 del 11/04/2013, mediante apposita fidejussione assicurativa n. 648/071/00009000356 della Vittoria Assicurazioni Spa – Agenzia di Saluzzo e prevedere di conseguenza l'integrazione della medesima cauzione per un importo di € 354,00 (*euro trecentocinquantaquattro*), corrispondente alla differenza tra l'importo della cauzione determinato in fase di rinnovo e quello già costituito;

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

*determina*

- di concedere alla Società Flli Piumatti S.n.c con sede in Saluzzo (CN) il rinnovo della Concessione demaniale Rep. n. 2452 del 11/04/2013 (*Registrata all'Agenzia delle Entrate il 11/04/2013 al n. 2073*) per il mantenimento dell'occupazione delle aree di pertinenza idraulica del fiume PO localizzate nel territorio comunale di Saluzzo ed individuate catastalmente nel

medesimo Comune al F° 37 (*aree antistanti e coerenti con i mappali n.ri 77-78-79*) come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa ed allegata alla presente determinazione;

- di accordare la concessione a titolo precario per anni tre e pertanto con scadenza al 31/12/2024;
- di stabilire che il canone annuo, determinato in €2.110,00 (*euro duemilacentodieci/00*) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
- di dare atto che l'importo di € 2.110,00 (*euro duemilacentodieci/00*) a titolo canone anno 2022 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022;
- di dare atto che l'importo della cauzione integrativa di € 354,00 (*euro trecentocinquantaquattro*), corrispondente alla differenza tra l'importo della cauzione determinato in fase di rinnovo ( € 4.220,00) e quello già costituito con Polizza Fidejussoria n. 648/071/00009000356 della Vittoria Assicurazioni Spa – Agenzia di Saluzzo Assicurativa alla stipula del Disciplinare di Concessione Rep. n. 2452 del 11/04/2013 (€ 3.866,00), sarà accertato sul capitolo 64730/2022 ed impegnato sul capitolo 442030/2022;
- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

**Schema disciplinare rinnovo concessione occupazione demaniale – CNA637**

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale rilasciata in data 17/04/2013 con D.D. n. 982/DB1410 (*Disciplinare di Concessione Rep. N. 2452 del 11/04/2013 – Registrato all’Agenzia delle Entrate il 11/04/2013 al n. 2073*) relativa ad occupazione di sedime demaniale del corso d’acqua denominato Fiume Po in comune di Saluzzo, ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

**Richiedente:** Ditta PIUMATTI Flli S.n.c. con sede in Saluzzo (CN) – \_\_\_\_\_ (P.I.V.A. \_\_\_\_\_) nella persona del Socio Amministratore Sig.ra PIUMATTI Monica nata a Cuneo il 02/12/1970.

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rinnovo della concessione demaniale rilasciata in data 17/04/2013 con D.D. n. 982/DB1410 (Disciplinare di Concessione Rep. N. 2452 del 11/04/2013 – Registrato all’Agenzia delle Entrate il 11/04/2013 al n. 2073) relativa all’occupazione di pertinenza idraulica del Fiume Po in Comune di Saluzzo (*rif. catastale F° 37 aree antistanti e coerenti con i mappali 77-78-79*), come indicato negli elaborati grafici depositati agli atti del Settore scrivente e già allegati a far parte integrante del precedente disciplinare Rep.2452/2013.

La superficie delle pertinenze oggetto di concessione è stata definita in complessivi **mq 9.995,00** di cui mq. 7.795 ad uso prato, mq. 1.000 ad uso pista d’accesso e mq. 1.200 per deposito inerti.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

**Art. 2 – Prescrizioni per l’utilizzo dell’area**

Il rinnovo della Concessione Rep. N. 2452 del 11/04/2013 per l'utilizzo della pertinenza demaniale descritta all'art. 1, preso atto della dichiarazione tecnica firmata da tecnico abilitato in data 30/08/2021 nella quale si conferma che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi e che non sono state apportate variazioni a quanto autorizzato con la precedente D.D. n. 982/DB1410 del 17/04/2013, viene rinnovata nei limiti dell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'AIPO - Ufficio operativo di Torino, con nota n. 45754 del 19/02/2012 (P.I. TO8651) e dall' Ufficio Concessioni ed autorizzazioni di Parma dell'AIPO medesima rilasciato con nota n. 1807/2013 del 17/01/2013;

Il parere si intende accordato ai soli fini idraulici, nei limiti che competono al Settore e salvo i diritti di terzi con l'obbligo di tenere sollevata ed indenne la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di sorta.

#### **Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni tre** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2024**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

#### **Art. 4 – Obblighi del concessionario**

Il rinnovo della concessione Rep. N. 2452 del 11/04/2013 è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

**Art.5 - Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone complessivo è fissato nella misura di Euro 2.110,00 (euro duemilacentodieci/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

**Art. 6 – Deposito cauzionale.**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una

cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di Euro 4.220,00 (euro quattromiladucetoventi/00). Tenuto conto che al momento della stipula del del Disciplinare di Concessione Rep. n. 2452 del 11/04/2013 era stato costituito un deposito cauzionale di Euro € 3.866,00 mediante Polizza Fidejussoria n. 648/071/00009000356 della Vittoria Assicurazioni Spa – Agenzia di Saluzzo, il concessionario è tenuto all'integrazione del deposito cauzionale per un importo di € 354,00 (euro trecentocinquantaquattro).

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art. 7 - Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8 - Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede della Società PIUMATTI Fratelli S.n.c. - C.so Roma n. 26 – 12037 Saluzzo (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario \_\_\_\_\_

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano Volpe  
\_\_\_\_\_